



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DELLE
CIVICHE BENEMERENZE

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 4 DEL 03.03.2009)

INDICE

Art. 1	pag. 2
Art. 2	pag. 2
Art. 3	pag. 2
Art. 4	pag. 2
Art. 5	pag. 3
Art. 6	pag. 3
Art. 7	pag. 3
Art. 8	pag. 3
Art. 9	pag. 4

Art.1

Il Comune di Oristano istituisce la benemerenza "Eleonora d' Arborea"

Art.2

La benemerenza è destinata a premiare le persone, gli Enti, le Associazioni che nell'ambito comunale si siano particolarmente distinte nel campo del lavoro, dell'arte, dello sport, del sociale, del volontariato e abbiano in qualsiasi modo giovato a Oristano anche con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, dell'industria, della scuola, della cultura, con iniziativa di carattere sociale, assistenziale, filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

La concessione potrà riguardare anche persone, Enti, Associazioni non di Oristano che per particolari attività, anche fuori dell'ambito comunale, abbiano portato lustro e notorietà alla Città di Oristano.

In casi particolari la benemerenza può essere conferita alla memoria.

Art. 3

Allo scopo è istituita la benemerenza "Eleonora d' Arborea" destinata a premiare le persone, gli Enti, le Associazioni che si sono particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui al precedente art.2.

La civica benemerenza assume le seguenti forme:

- Un'opera artigianale in ceramica, realizzata da artisti locali;
- Attestato di Civica Benemerenza (pergamena)

Art. 4

La civica benemerenza è conferita dal Sindaco nel Consiglio Comunale appositamente convocato nel mese di Settembre, durante la ricorrenza del "Settembre Oristanese".

Art. 5

La conferenza dei capigruppo, su proposta del Sindaco, delibera la concessione della benemerenzza.

E' facoltà della conferenza non accogliere una o più proposte, dandone motivazione.

Ciascun componente la conferenza dei capigruppo nonché il personale coinvolto nell'istruttoria, è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione delle benemerenzze civiche fino al giorno della concessione.

Art. 6

Le proposte di concessione contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla loro valutazione possono essere inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri comunali, dagli Assessori, dagli Enti, dalle Associazioni o dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenzza.

Le proposte devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.

La segreteria del Sindaco provvede alla loro istruttoria corredandole di ogni atto ed elemento informativo necessario per la valutazione delle domande stesse.

Art. 7

Ogni anno potranno essere attribuite una o più benemerenzze fornite di adeguata motivazione.

Art. 8

La civica benemerenzza è consegnata unitamente all'Attestato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro delle concessioni, predisposto e conservato a cura della Segreteria del Sindaco.

Art. 9

Incorre nella perdita della civica benemerenzza l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco su parere conforme della conferenza dei capigruppo.